SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2007

Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971

Modificazioni all'articolo 5 del Regolamento del Senato

(Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09/02/2007)

Art. 1.

1. All'articolo 5 del Regolamento, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"

2.bis. Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.

2.ter. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2.bis. Nella votazione ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengano il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo.

2.quater. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 2.bis e 2.ter, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico.

".

2. Le modificazioni al Regolamento di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 31 gennaio 2007

Il Presidente: Marini